

LEGGE REGIONALE

"Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa"

LEGGE REGIONALE: "Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

1. Per l'anno 1989 i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti da contributi regionali riferiti agli esercizi finanziari 1987 e 1988 per prestazioni socio-assistenziali a favore dei minori, degli anziani, assistiti ex EE.CC.AA., degli handicappati, purchè nel rispetto delle aree sopra individuate.

ART. 2

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale accerta la situazione amministrativa e finanziaria degli enti strumentali al 31.12.1988. Gli eventuali avanzi di amministrazione complessivamente accertati alla predetta data sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione Bilancio, per essere destinati a finanziare, in via straordinaria per l'anno 1989, le spese correnti degli enti strumentali.

2. Al fine di cui sopra, ciascun ente strumentale versa alla Regione Puglia l'avanzo di amministrazione accertato entro i successivi 60 giorni dall'accertamento.

ART. 3

1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali che quantificano la quota di spesa a carico del bilancio regionale. Conseguentemente, la quantificazione della spesa è demandata, per ciascun anno, a decorrere dal 1989, alla legge di bilancio.

ART. 4

1. Per gli anni 1989 e 1990, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 19.3.1982, n.13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici servizi di trasporto locale mediante contributi di esercizio in misura complessiva non superiore alla quota assegnata dallo Stato in ciascun anno a carico del Fondo nazionale dei trasporti di cui all'art.9 della Legge 10 aprile 1981, n.151.

2. La Giunta regionale determina, per gli anni 1989 e 1990, i contributi spettanti a ciascuna azienda o impresa, nel rispetto del limite di spesa di cui al 1° comma del presente articolo, mediante riduzione proporzionale dei contributi calcolati ai sensi della L.R. 19.3.1982, n.13 per i servizi autorizzati. La Giunta regionale procede anche alla individuazione ed alla esclusione dall'intervento contributivo dei servizi con scarsa frequentazione e di quelli

concorrenziali di servizi sovvenzionati.

3. Sono sospese, per gli anni 1989 e 1990, tutte le disposizioni della L.R. 19.3.1982, n.13 incompatibili con il rispetto del limite di spesa di cui al 1° comma del presente articolo.

4. L'art.19 della L.R. 19.3.1982, n.13, integrato dall'art.2 della L.R. 6.9.1984, n.43, è così sostituito:

"Possono accedere gratuitamente agli autobus:

- i grandi invalidi di guerra, i totali invalidi civili, i grandi invalidi civili di guerra, i grandi invalidi per servizio e del lavoro e i mutilati ed invalidi di guerra".

5. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti amministrativi per regolamentare le procedure di rilascio dei documenti di libera circolazione e di controllo sull'uso di essi.

6. Nelle more della determinazione dei contributi di cui al 2° comma del presente articolo, la Giunta regionale può erogare acconti utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i contributi di esercizio. Lo stanziamento residuo alla chiusura dell'esercizio è riutilizzabile nell'esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo del bilancio.

ART. 5

1. La spesa prevista per l'assistenza sanitaria è fissata nei limiti della quota assegnata dallo Stato alla Regione allo stesso titolo.

2. Le assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per gli interventi di cui alla legge 7.9.1987, n.26 sono imputate sulla quota del Fondo sanitario regionale di spettanza della Regione.

ART. 6

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e gli Enti delegati adotteranno, in materia di avversità atmosferiche, gli interventi previsti dalla Legge 15.10.1981, n.590, erogando le provvidenze nei limiti delle somme assegnate dallo Stato a carico del Fondo di solidarietà nazionale sulla base dei decreti ministeriali di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi avversi.

2. Sono sospesi, conseguentemente, gli interventi previsti dalla L.R. 11.4.1979, n.19 e successive modificazioni non conformi alle norme della Legge 15.10.1981, n.590 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino della materia.

ART. 7

1. Gli interventi e le iniziative regionali deliberati anteriormente al 30.6.86, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati utilizzati almeno parzialmente i relativi finanziamenti, devono essere sottoposti a riesame della Giunta regionale sulla base di apposite, documentate istanze degli interessati, anche ai fini della valutazione di compatibilità con gli obiettivi economico-finanziari della presente normativa.

2. Le istanze di cui al precedente comma devono essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli impegni di spesa assunti per gli interventi o per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, per i quali non sia stata attivata da parte degli interessati procedura di riesame o il cui esito sia stato negativamente valutato, sono revocati e le relative somme sono dichiarate economie di spesa.

ART. 8

1. Negli anni 1989 e 1990 la Regione e gli Enti ~~pubblici ed essa dipendenti~~ possono provvedere alle assunzioni di personale straordinario a tempo determinato solo per gli addetti agli impianti in gestione diretta. Per gli anni 1989 e 1990 sono consentite le assunzioni di personale dei livelli I - II - III - IV nei limiti del 20% dei posti disponibili per effetto di collocamenti a riposo o per periodi di lunga malattia o aspettative, nel rispetto delle norme della legge 28.2.1987, n.56.

2. Sono fatte salve le assunzioni per chiamata diretta degli appartenenti alle categorie protette a norma delle vigenti disposizioni in materia e le assunzioni finanziate con il Fondo per il Piano Occupazionale e nei limiti degli stanziamenti iscritti sul capitolo 0003044 del bilancio 1989 e sul corrispondente capitolo del bilancio 1990.

3. Gli effetti della legge regionale 17 gennaio 1988, n.5 sono sospesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9

1. I componenti di nomina regionale facenti parte degli organi esecutivi di enti, società, associazioni, fondazioni e comitati relazionano ogni semestre alla Giunta regionale sulla situazione economica e finanziaria dei rispettivi organismi.

ART. 10

1. Nel caso in cui l'amministratore e/o il dipendente della Regione e/o degli Enti dipendenti della Regione procedano all'assunzione di spese a carico del bilancio senza che sussista la preventiva autorizzazione ai sensi delle vigenti norme di legge, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il dipendente che abbia consentito la spesa.

2. E' parimenti responsabile, ai sensi del precedente comma, l'amministratore o il dipendente che abbia deliberato o emesso un nulla-osta per interventi di agevolazioni finanziarie previste dalle leggi regionali senza il preventivo riscontro di copertura finanziaria a carico del bilancio effettuato dal competente Settore Bilancio e Ragioneria ai sensi del successivo art.13.

3. Le norme di cui al precedente primo comma non si applicano per gli interventi eseguiti dalla Regione nelle circostanze di somma urgenza previste dall'art.70 del Regolamento 23 maggio 1985, n.350.

ART. 11

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, gli enti destinatari della delega assumono impegno di spesa nei limiti delle somme assegnate dalla Regione, che acquistano il carattere di fondi a destinazione vincolata.

2. Eventuali impegni di spesa eccedenti la limitazione di cui al precedente comma devono essere coperti con fondi propri dell'ente delegato.

ART. 12

1. I competenti Settori proponenti devono corredare i disegni di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale siano indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da ciascuna disposizione.
2. I competenti: Ufficio Legislativo, Settore Personale e Settore Bilancio e Ragioneria esaminano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente comma. Ai fini della verifica della copertura finanziaria, il competente Settore Bilancio e Ragioneria appone il proprio visto.
3. Al fine dell'approvazione dei disegni di legge da parte della Giunta regionale, i Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della Giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

ART. 13

1. I Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della Giunta, fermo restando le competenze e le responsabilità dei Settori proponenti, accertano la regolarità degli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta, tenuto anche conto dell'esito dell'esame di cui ai commi successivi.
2. Il competente Settore Bilancio e Ragioneria esamina tutti gli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta e verifica la corretta imputazione della spesa al bilancio e l'esistenza di fondi disponibili sul pertinente capitolo, nonché la regolarità della relativa documentazione. Il Settore Bilancio e Ragioneria, nel corso dell'esame e delle verifiche di sua competenza, può anche effettuare rilievi in ordine alla legittimità della spesa.

3. Il competente Settore Personale esamina gli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta che abbiano riflessi sulla dotazione organica e sull'organizzazione delle strutture.

4. Sugli atti amministrativi osservati ai sensi dei precedenti commi l'ufficio che ha predisposto l'atto ha facoltà di presentare le proprie deduzioni al competente Assessore, il quale, ove ritenga necessario dar corso all'atto, sottopone la questione all'esame della Giunta, che può disporre ai fini dell'approvazione.

ART. 14

1. Le imprese e i loro consorzi nonchè le società di capitale che ricevono dalla Regione Puglia, sotto qualunque forma (commesse, rimborso spese, contributi vari, interventi in conto capitale e in conto interessi), contribuzioni superiori a f. 1.000 milioni annui sono tenute a sottoporre i loro bilanci consuntivi a certificazione o revisione o a certificazione da pubblica amministrazione autorizzata.

2. La certificazione dovrà essere rilasciata da una o più delle Società iscritte all'Albo di cui al D.P.R. 31.3.75, n.136.

3. La revisione dovrà essere rilasciata da una o più Società iscritte all'Albo di cui alla legge 23.11.39, n.1966.

4. In ogni caso devono essere certificati i bilanci delle imprese e dei consorzi partecipati dagli Enti strumentali della Regione Puglia e dalle società a partecipazione regionale o a loro collegati.

ART. 15

1. I bilanci, corredati della relazione di certificazione o di revisione, devono essere depositati presso l'Assessorato regionale al Bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta approvazione da parte dei competenti organi degli Enti e delle imprese, delle associazioni, dei consorzi.

2. I soggetti di cui al precedente art.14 perdono il diritto a contribuzioni da parte della Regione Puglia ove non ottemperino a quanto previsto dallo stesso art.14.

ART. 16

1. Le cessioni di crediti, i cui atti perfezionati ai sensi e per gli effetti del nono comma dell'art.1 del D.L. 2.12.1985, n.688, convertito nella Legge 31.1.1986, n.11 e del ventiseiesimo comma dell'art.6 del D.L. 30.12.1987, n.536, convertito nella Legge 29.2.1988, n.48, siano notificati alla Regione posteriormente alla data di liquidazione in favore del creditore ordinario, sono tradotte in pagamento, senza alcuna altra formalità, in favore dei creditori cessionari, previa acquisizione da parte della Ragioneria di apposita dichiarazione certificativa dell'Assessore al ramo competente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Mario Annese)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (avv. Giorgio Bortone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

104

E' estratto del verbale delle sedute del 27 e 28 aprile 1989 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Mario Annese)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Avv. Giorgio Bortone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

F.to (Dott. Alberto Tedesco)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)